

Pubblicato il 31/07/2017

N. 00515/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01123/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: ..., rappresentato e difeso dagli avvocati ..., con domicilio eletto presso il loro studio legale in Cagliari, ...;

contro

il Comune di Selargius, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ..., con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Cagliari, ...;

nei confronti di

... non costituito in giudizio;
..., rappresentata e difesa dagli avvocati ..., con domicilio eletto presso il loro studio legale in Cagliari, ...;

per l'annullamento

con il ricorso principale:

- della denuncia di inizio attività depositata presso l'Ufficio Programmazione Tutela e Controllo del Territorio - Edilizia Privata del Comune di Selargius in data 11.1.2011 (ai sensi degli artt. 2, 3, 4 della L.R. n. 4 del 23.10.2009) relativa all'immobile sito in Selargius, nella via .. di proprietà dei controinteressati, ...;

- di ogni altro atto ad essa connesso, conseguente, collegato e/o presupposto;

con i motivi aggiunti depositati in data 20.02.2012:

del provvedimento del Comune di Selargius prot. n. 33008 del 29.11.2011 con il quale è stato deciso di non dover esercitare il potere di autotutela di cui all'art. 19, comma 6 ter della Legge 241/90, in quanto la denuncia di inizio attività prot. n. 451 del 10.1.2011, a nome dei sig.ri ... è rispettosa dei prescritti della L.R. 4/2009 e del Codice Civile;

- dell'accertamento della non conformità dell'attività dichiarata rispetto al paradigma normativo;
- della condanna dell'Amministrazione all'esercizio delle conseguenti misure inibitorie e ripristinatorie in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata nella DIA prot. n. 451 del 10.1.2011;
- dell'annullamento di ogni altro atto connesso, conseguente, collegato e/o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Selargius e della controinteressata Luciana Soro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2017 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 30 luglio 2010 i signori ... acquistavano dal sig. ... la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Selargius e distinta in catasto al foglio

Con DIA del 10.1.2011 prot. n. 0000451 i predetti acquirenti comunicavano all'ufficio comunale l'inizio di un intervento di ampliamento della loro proprietà (tipologia unifamiliare) ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.R. n. 4/2009.

Con nota del 10 febbraio 2011 il Comune di Selargius esprimeva parere favorevole all'intervento chiedendo solo talune integrazioni documentali (prodotte il successivo 18.2.2011).

Con comunicazione n. 19381 del 12.7.2011 il sig. ... comunicava al Comune di Selargius che la sopraelevazione edilizia dei signori ... provocava l'ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici installati come da comunicazione del 25.2.2011.

A seguito dell'espletamento di accesso agli atti e alla luce del contenuto della DIA avanzata dai signori ... il sig. ... ha presentato il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 4 del 23.10.2009: in quanto ai fini del calcolo dell'incremento volumetrico sarebbe stata considerata una volumetria inesistente alla data del 31.3.2009 (accatastata solo il 19.1.2010);

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1 e 3 della L.R. n. 4/2009: con riguardo ai diversi criteri utilizzati per il calcolo dei volumi esistenti (determinato considerando la scatola esterna del fabbricato) e di quelli in ampliamento (determinato considerando la scatola interna del fabbricato).

Di qui, previa sospensiva, la richiesta di annullamento della DIA del 10.1.2011, con vittoria delle spese.

Contestualmente alla domanda caducatoria il ricorrente ha chiesto al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6 ter della legge n. 241/1990 per contrasto con le norme comunitarie e costituzionali in punto di effettività della tutela giurisdizionale ove limitativa della tutela del terzo alla sola azione di cui all'art. 31 cpa.

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 20 febbraio 2012, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 33008 del 29.11.2011 col quale l'ufficio comunale ha respinto la richiesta di esercizio del potere di autotutela da lui sollecitata ritenendo che la DIA presentata dai signori ... fosse rispettosa dei prescritti della legge regionale n. 4/2009 e del codice civile.

L'impugnazione aggiuntiva contiene le seguenti ulteriori censure:

Illegittimità del provvedimento impugnato in via derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2009 per violazione dei limiti imposti alla potestà legislativa regionale;

Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990: in quanto nell'atto impugnato non sarebbero adeguatamente argomentate le ragioni che hanno portato a non ritenere decisive le risultanze dell'istruttoria condotta ai fini della valutazione della legittimità della DIA;

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 4/2009: con riguardo alla già eccepita illegittimità del computo della volumetria considerata (motivo 1 del ricorso principale);

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 e 3, della L.R. n. 4/2009: con riguardo ai già contestati criteri di determinazione di calcolo dei volumi (motivo 2 del ricorso principale);

Di qui la richiesta di annullamento anche dell'atto impugnato in via aggiuntiva, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Selargius che con articolate difese scritte ha replicato alle argomentazioni del ricorrente chiedendone il rigetto, vinte le spese.

Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata .. che, con difese scritte, ha ugualmente chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Con ordinanza n. 106 del 29 marzo 2012 il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare di sospensione.

In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno depositato scritti difensivi con i quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2017, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di affrontare preliminarmente le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente con riguardo alla disciplina di cui all'art. 19, comma 6 ter della legge n. 241/1990, a suo avviso in contrasto con le norme comunitarie e costituzionali in punto di effettività della tutela giurisdizionale ove limitativa della tutela del terzo alla sola azione di cui all'art. 31 cpa., nonché con riguardo all'art. 2 della legge regionale n. 4/2009 per violazione dei limiti imposti alla potestà legislativa regionale.

Le questioni impongono alcune precisazioni di carattere generale in ordine alla tutela del terzo in materia di SCIA.

Deve anzitutto ricordarsi che la segnalazione certificata d'inizio attività, secondo quanto autorevolmente chiarito, ormai da tempo, dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge (Ad. Plen. n. 15 del 2011).

Detta affermazione ha trovato piena conferma da parte del legislatore, posto che l'attuale articolo 19, comma 6-ter, primo periodo della legge n. 241 del 1990 – introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. c) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – stabilisce espressamente che *“La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili”*.

L'atto non muta tale sua natura neppure dopo il decorso del termine normativamente previsto per l'esercizio delle verifiche da parte del Comune.

Conseguentemente non può sostenersi che una volta che il terzo sia venuto a conoscenza del titolo, ormai consolidatosi per mancato esercizio dei poteri inibitori, lo stesso terzo disponga di sessanta giorni di tempo per proporre impugnazione giurisdizionale.

Invero, il citato articolo 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, della cui legittimità costituzionale dubita il ricorrente, stabilisce che *“(…) Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”*.

Orbene, la giurisprudenza ha da tempo precisato che i poteri inibitori spettanti all'amministrazione nei confronti degli interventi oggetto di una denuncia di inizio di attività vanno esercitati entro il termine normativamente prescritto, decorso il quale il suo consolidarsi determina l'impossibilità per il Comune di intervenire, se non nell'esercizio dei poteri di autotutela (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780).

Si tratta di conclusioni che trovano ormai pieno riscontro nell'attuale previsione del comma 4 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in base al quale, una volta decorso il termine per l'esercizio del controllo sulla denuncia o segnalazione certificata di inizio attività, *“...l'amministrazione*

competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies...".

Disposizione, questa, che è inapplicabile *ratione temporis* nel presente giudizio ma che ha sostanzialmente codificato gli esiti del dibattito giurisprudenziale sul punto.

E ciò anche avuto riguardo alla natura dei poteri esercitati dall'amministrazione in quest'ultima ipotesi, che sono pur sempre di tipo inibitorio ma subordinatamente al riscontro dei presupposti per l'intervento in autotutela (in coerenza con quanto già da tempo autorevolmente chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717).

Peraltro, secondo la giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia, Milano, n. 735 del 15 aprile 2016), l'intervento inibitorio deve ritenersi doveroso, e non soggetto al ricorrere dei presupposti propri del potere di autotutela, laddove la carenza dei presupposti della d.i.a. sia denunciata dal terzo, titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ai sensi del richiamato comma 6-ter del medesimo articolo 19.

Ed invero, laddove dovesse ritenersi che il terzo, venuto a conoscenza della d.i.a. dopo il decorso del termine per il compimento delle verifiche, non possa chiedere l'esercizio dei poteri inibitori, ne deriverebbe un *vulnus* nei confronti della tutela offerta dall'ordinamento nei confronti di tale soggetto.

Questi, infatti, da un lato non disporrebbe di alcun provvedimento impugnabile (ostandovi il chiaro tenore del richiamato comma 6-ter dell'articolo 19) e, dall'altro, potrebbe solo invocare l'intervento in autotutela, che è però esercitabile solo in presenza di precisi presupposti ulteriori rispetto al mero riscontro dell'illegittimità.

In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato che "Una tale interpretazione appare peraltro obbligata secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme alla luce dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale sanciti dagli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, non risultando altrimenti giustificabile, rispetto all'intento di garantire una tendenziale stabilità ai titoli abilitativi, l'eccessivo sacrificio che verrebbe imposto al diritto di azione del terzo leso dall'attività intrapresa.

Infatti il legislatore ha escluso che la denuncia e la dichiarazione di inizio attività costituiscano provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ammettendo solo che i terzi interessati possano sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione contro il silenzio.

Poiché il terzo leso ha quest'unico rimedio a tutela della propria sfera giuridica, quando l'intervento di verifica risulti dallo stesso sollecitato e ad esso possa riconoscersi la titolarità di un interesse differenziato e qualificato, il divieto di prosecuzione dell'attività o l'inibitoria deve potersi svolgere in modo pieno e senza i limiti propri dell'autotutela avviata d'ufficio." (cfr: TAR Veneto, n. 1038/2015).

Posto quindi che, secondo la lettura qui accolta, l'articolo 19, comma 6-ter, impone all'amministrazione di esercitare pieni poteri inibitori della denuncia di inizio di attività, anche dopo il "consolidarsi" del titolo edilizio, qualora sia a ciò sollecitata da un terzo titolare di una situazione giuridica qualificata e differenziata, occorre chiedersi se tale soggetto possa sollecitare in qualunque momento l'intervento dell'amministrazione stessa ovvero abbia l'onere di farlo entro un lasso di tempo stabilito.

Ad avviso del Collegio l'interpretazione della disposizione deve necessariamente tenere conto della circostanza che l'intera disciplina della denuncia di inizio di attività, fino ai più recenti interventi normativi (in parte successivi alla formazione dei titoli oggetto del presente giudizio, ma comunque rilevanti ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema), risulta chiaramente ispirata dalla finalità di assicurare comunque una sostanziale stabilità del titolo edilizio – analoga a quella propria del permesso di costruire – dopo il decorso del tempo stabilito per il suo “consolidarsi”.

In tale quadro normativo, allora, da un lato è certamente necessario – come sopra detto – assicurare al terzo la possibilità di ottenere piena tutela, mediante l'esercizio dei poteri inibitori dell'amministrazione, anche dopo che sia trascorso tale termine di tendenziale “stabilizzazione” del titolo edilizio.

Dall'altro lato, tuttavia, tale possibilità non può tradursi nell'eliminazione di qualunque garanzia attinente al “consolidarsi” della d.i.a., né eccedere quanto necessario e sufficiente ad assicurare al terzo leso dalla denuncia di inizio attività una tutela equivalente a quella riconosciuta al soggetto leso da un permesso di costruire.

Per questa ragione, deve ritenersi che il soggetto titolare di una situazione giuridica qualificata e differenziata che lamenti un pregiudizio derivante da una denuncia o segnalazione certificata di inizio attività possa ottenere il pieno e doveroso esercizio dei poteri inibitori, senza i limiti propri dell'autotutela, soltanto laddove abbia sollecitato l'intervento dell'amministrazione entro sessanta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della lesione.

L'esigenza di assicurare sia la pienezza della tutela (ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione), che la parità di trattamento rispetto al soggetto leso da un permesso di costruire (in relazione all'articolo 3 della Costituzione) impone infatti di fare applicazione del termine ordinariamente previsto per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi, fissato dall'articolo 29 del codice del processo amministrativo.

Tale opzione ermeneutica risulta essere stata accolta, del resto, anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale non ha mancato di rimarcare, in una recente pronuncia, che “*il potere di sollecitazione del terzo non è da intendersi come esercitabile ad libitum, bensì rimane assoggettato al rispetto del termine di decadenza decorrente dalla conoscenza della D.I.A.*” (così Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5161).

Nel caso in cui il terzo abbia richiesto l'intervento dell'amministrazione dopo il decorso di sessanta giorni dal momento in cui ha avuto piena conoscenza del contenuto lesivo della denuncia di inizio di attività, invece, egli potrà sollecitare non già il pieno esercizio dei poteri inibitori bensì il riscontro della sussistenza dei – diversi – presupposti normativamente previsti per l'intervento in autotutela.

Al riguardo, deve precisarsi che – anche laddove la sollecitazione debba intendersi diretta a provocare l'esercizio dei poteri di autotutela – l'amministrazione è comunque tenuta ad esprimersi sull'istanza, eventualmente illustrando le ragioni per le quali ritenga non sussistenti i presupposti per la rimozione del titolo edilizio.

E' vero, infatti, che – secondo i principi – l'esercizio dell'autotutela è, di regola, tipicamente discrezionale nell'an, per cui l'amministrazione non è tenuta, di norma, neppure a riscontrare l'istanza di autotutela presentata da un privato (v. ex multis Cons. Stato, V, 3 maggio 2012 n. 2549). Tuttavia, nel caso della denuncia o segnalazione certificata di inizio attività, la sussistenza di un dovere dell'amministrazione di verificare l'esistenza dei presupposti per l'esercizio del potere è

imposta dal chiaro tenore testuale del richiamato comma 3-bis dell'articolo 19, il quale attribuisce espressamente al terzo che si assuma leso dal titolo edilizio un incondizionato accesso anche alla tutela giurisdizionale avverso il silenzio.

D'altro canto, la soluzione prescelta dal legislatore è coerente con il fondamentale rilievo che, nel caso di intervento di controllo relativo alla d.i.a. o s.c.i.a., non si fa questione di esercizio di poteri di autotutela in senso proprio, poiché manca un provvedimento amministrativo rispetto al quale possa esercitarsi un potere di secondo grado.

Piuttosto – come sopra detto – l'amministrazione, in questo caso, esercita pur sempre poteri di tipo inibitorio, ma subordinatamente al riscontro dei presupposti per l'intervento in autotutela (Tar Lombardia, Milano, Sez, II, n. 735/2016).

In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che la previsione del comma 6-ter dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 imponga all'amministrazione di riscontrare motivatamente, in ogni caso, l'istanza con cui un terzo, titolare di una situazione giuridica qualificata e differenziata, abbia sollecitato l'intervento della stessa amministrazione in relazione a una denuncia o segnalazione certificata di inizio attività.

E ciò comporta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente con riguardo all'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990.

Con l'impugnazione aggiuntiva il ricorrente ha altresì prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2009 nella parte in cui consente, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l'adeguamento e l'incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale.

Tale norma, nella prospettazione del ricorrente, sarebbe in contrasto con le prevalenti norme di legislazione statale in punto di distanze e altezze degli edifici, costituenti espressione dell'ordinamento civile dello stato sottratto alla possibilità di intervento derogatorio da parte del legislatore regionale.

Sul punto è opportuno prendere le mosse dalla sentenza n. 189 del 14 giugno 2016 pronunciata dalla Corte Costituzionale con riguardo all'art. 7, comma 1, lettera f), della legge reg. Sardegna n. 21 del 2011 che inserisce il comma 5-ter nell'art. 8 della legge regionale 22 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), legge attuativa del cosiddetto piano casa, prevedendo che gli interventi edilizi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge novellata *«sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi»*.

La Corte Costituzionale ha affermato che il disposto normativo impugnato consente che taluni interventi edilizi siano realizzati in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e alle «vigenti disposizioni normative regionali», al cui ambito, con tutta evidenza, non può però certamente ricondursi la legislazione statale.

Il legislatore regionale, cioè, secondo il giudice delle leggi, ha voluto espressamente escludere che gli interventi edilizi possano essere realizzati in violazione della disciplina civilistica di cui il d.m.

n. 1444 del 1968 è parte integrante e fondamentale (sentenza n. 134 del 2014), la quale pertanto deve in ogni caso essere osservata.

Ciò vale, peraltro, tuttavia, per quanto qui occupa, soltanto nei limiti sottesi dalla ratio della disciplina introdotta dal DM 1444/1968.

Il Decreto n. 1444/1968 è stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (inserito dall'art. 17 della Legge Ponte 6 agosto 1967, n. 765), e ha conseguentemente efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati non possono essere derogate dagli strumenti urbanistici comunali (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3522/2016).

Le disposizioni del DM n. 1444/1968 sono infatti rivolte alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitari e, quindi, sono tassative e inderogabili e vincolano i Comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici.

Tuttavia la questione assume connotazioni particolari in Sardegna in ragione della potestà legislativa esclusiva di cui, come noto, dispone la Regione Sarda in materia urbanistica.

Infatti, al fine di promuovere il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure, con legge regionale n. 4 del 23 ottobre 2009, sono state dettate disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

In tale contesto è stato consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l'adeguamento e l'incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive (art. 2).

In relazione alla precitata questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente il Collegio ritiene che la stessa possa ritenersi manifestamente infondata ben potendosi offrire di tale disposizione un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso di ritenerla inapplicabile nei casi in cui la deroga consentita ai limiti previsti dal DM n. 1444/1968 entri in contrasto con i preminenti valori di salute pubblica sottesi alle disposizioni della fonte statale, restando altrimenti sottoposti alla disciplina regionale derogatoria gli interventi edilizi privi di concreti impatti su detti intangibili valori.

La disposizione regionale contestata, cioè, rimane prevalente in tutte le ipotesi in cui consente deroghe non in contrasto con gli immanenti interessi pubblici sottesi dalla ratio della disciplina ministeriale che, pertanto, in tali casi, non assurge a fonte dell'ordinamento civile dello stato inderogabile, come precisato dalla Corte Costituzionale, dal potere legislativo regionale.

Orbene, nel caso di specie il ricorrente lamenta esclusivamente il fatto che la sopraelevazione posta in essere dai controinteressati realizzerebbe una sorta di ombreggiamento sui pannelli fotovoltaici da lui installati, non documentandosi dunque alcun pregiudizio alle esigenze di salubrità ambientale garantite dal decreto ministeriale n. 1444/1968 con le prescrizioni su distanze e altezze, con conseguente declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata.

Tenuto conto delle anzidette argomentazioni può quindi passarsi all'esame dei ricorsi proposti dal sig. Pisu.

Il ricorso originario è inammissibile, in quanto proposto avverso la DIA presentata dai controinteressati il 10.1.2011 sebbene, come sopra ampiamente evidenziato, quest'ultima non costituisca per legge un atto autonomamente impugnabile.

Come sopra precisato, entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza della DIA il ricorrente avrebbe potuto sollecitare l'esercizio dei poteri inibitori da parte dell'amministrazione comunale al fine di ottenere un provvedimento suscettibile di impugnazione.

Come risulta dagli atti in data 12 e 23 luglio 2011, in relazione all'anzidetta DIA, il sig. Pisu ha presentato al Comune di Selargius due istanze per l'interruzione dei lavori.

Non avendo ottenuto riscontro dall'amministrazione avrebbe dovuto proporre ricorso avverso l'inerzia serbata dall'amministrazione sulle sue istanze al fine di ottenere i provvedimenti necessari ad attivare un intervento in via sostitutiva.

Avverso il silenzio dell'ufficio comunale, invece, il sig. non ha proposto tempestivamente ricorso giurisdizionale, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta peraltro solo l'11 novembre 2011 (e dunque in ogni caso fuori termine) direttamente nei confronti della DIA.

Successivamente, il 22 novembre 2011, il ricorrente ha chiesto al Comune di Selargius l'esercizio dei poteri di annullamento in autotutela in relazione ai lavori edilizi dei controinteressati.

Con provvedimento prot. n. 33008 del 29.11.2011 l'ufficio comunale ha deciso di non dover esercitare il potere di autotutela di cui all'art. 19, comma 6 ter della Legge 241/90, in quanto la denuncia di inizio attività prot. n. 451 del 10.1.2011, a nome dei sig... è stata ritenuta rispettosa dei prescritti della L.R. 4/2009 e del Codice Civile.

Detto diniego è stato tempestivamente impugnato con ricorso per motivi aggiunti, che pertanto può essere esaminato nel merito.

Con il primo motivo il sig. .. lamenta la violazione dell'art. 3, commi 2 e 4, della legge n. 241/1990, in quanto a suo avviso non sarebbero state adeguatamente esplicate le ragioni del diniego.

In particolare non sarebbe stata spesa alcuna argomentazione in ordine ai rilievi sulla volumetria esistente e regolarmente accatastata alla data di entrata in vigore della L.R. n. 4/2009 e sulla diversità del criterio di computo della volumetria esistente rispetto a quella in ampliamento.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il diniego opposto dall'amministrazione, infatti, seppur espresso in forma estremamente sintetica, esprime inequivocamente la volontà dell'ufficio comunale di ritenere – correttamente – che l'intervento per cui è causa è conforme alle prescrizioni della legge n. 4/2009, oltre che al codice civile.

Quanto al primo aspetto rileva il Collegio che l'art. 2, 1° comma, della legge regionale n. 4/2009 stabilisce, ai fini del calcolo della volumetria esistente sulla quale calcolare l'incremento, che *“Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data del 31 marzo 2009”*.

Sostiene il sig. ...che il fabbricato in questione fino alla data del 19 gennaio 2010 era accatastato con la consistenza di 4,5 vani riferiti alla parte di edificio realizzato, mentre la parte riguardante il primo piano riportava a tale data la dicitura “*in corso di costruzione*”, e che – appunto - il fabbricato sarebbe stato accatastato con la consistenza di 8,5 vani solo in data 19.10.2010.

L'argomento è privo di pregio.

Il volume da considerare ai fini del calcolo ampliamento consentito dal piano casa era quello indicato nel titolo edilizio dell'immobile (e concretamente realizzato entro la data del 31.3.2009), che nel caso di specie era la concessione edilizia in sanatoria n. 146 del 23 giugno 1997 concernente una volumetria complessiva (regolarmente accatastata) pari a mc. 550,51.

Quindi era questo il dato volumetrico da considerare ai fini dell'incremento del 30%, considerando il miglioramento della classe energetica, pari a mc. 165,15.

L'argomento del ricorrente circa l'avvenuto accatastamento di ulteriori 4 vani solo in data 19 gennaio 2010 è del tutto irrilevante giacché a seguito di realizzazione di opere interne è mutata la consistenza catastale dell'immobile (da 4,5 a 8,5 vani) ma non si è determinato alcun ulteriore incremento di volumetria rispetto a quella già sanata e utilizzabile per l'applicazione del piano casa.

Di qui, pertanto, il rigetto della censura.

Quanto sopra comporta altresì l'infondatezza del secondo motivo, che resta smentito per tabulas nel rilievo del pacifico calcolo dell'incremento della volumetria realizzabile sulla base di quella esistente al 31 marzo 2009 (mc. 550,51 + 30% = 165,15), compatibile con quella risultante dai dati del progetto assentito (mc. 165,12).

In conclusione, quindi, il ricorso originario dev'essere dichiarato inammissibile mentre il ricorso per motivi aggiunti va respinto perché infondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso originario e respinge il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi euro 2000,00 (duemila/00) a favore del Comune di Selargius, e in euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore della controinteressata costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Tito Aru, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Tito Aru

IL PRESIDENTE
Francesco Scano

IL SEGRETARIO